



ABRUZZO

PROT. N. 467

01 APR. 2009

FEDERCOOPESCA

A: FEDERCOOPESCA Fax: 06.48913917

Da: FEDERCOOPESCA ABRUZZO Data: 31/03/2009

Ogg.: VERBALE ACCORDO CIGS Pag.: 04

Cc: alla c.a. del Direttore Gilberto Ferrari

Urgente Da approvare Vs. commenti RSVP Da inoltrare



Si inoltra verbale accordo CIGS.

[Signature]
Paolo Angelo

Sede Regione Abruzzo: Via Cervana snc - 66028 Ortona (CH)
 Tel. 085-9063004 Fax 085/90688839
 Indirizzi e-mail: Ortona@federcoopescas.it - federcoopescas.abruzzo@webzone.it
 Presidente: Franco Ricci





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(RAMO TRASPORTI)
DIREZIONE MARITTIMA
Dell'ABRUZZO e del MOLISE

Riunione del 17 Marzo 2009

In data 31 del mese di Marzo 2009, presso i locali della Direzione Marittima di Pescara, alla presenza del Direttore Marittima dell'Abruzzo e del Molise C.V. (CP) Antonio BASILE, sono convenuti il Dott. Francesco LIBERATI (INPS), e le OO.SS. e Datoriali, nelle persone di:

FAI-CISL Abruzzo	- Pio NORI
FLAI CGIL Pescara	- Assente
UGL Pescara	- Damiano LA CIVITA
AGCI AGRITAL	- Bruno LAUDUCCI
UILA Pesca - UIL	- Flaviano DI GIOSAFAT
	- Amelia PAGLIARO
FEDERPESCA	- Vincenzo STAFFILANO
FEDERCOOPESCA	- Paola D'ANGELO
ITALIA LAVORO	- Assente

La Regione Abruzzo, seppur invitata a prendere parte all'incontro ai fini della stipula del presente Accordo Locale, non risulta presente con propri rappresentanti.

Scopo della riunione è dare applicazione alla Legge 129 del 02.08.2008 nella parte in cui all'art. 4 ter, comma 7, si prevede un'integrazione delle risorse previste dall'art. 2, comma 521 della Legge n. 244/07 (finanziaria 2008) di 10 milioni di euro da riservare agli interventi di C.I.G.S. in deroga per il settore pesca.

Preso atto che l'accordo sottoscritto in sede governativa il 25 settembre 2008 prevede:

- La C.I.G.S. in deroga è destinata al personale imbarcato, dipendenti e soci lavoratori di cui alla legge n. 142/2001 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore e che applicano il CCNL di riferimento stipulato l'8 marzo 2005 tra Federpesca e FAI CISL - FLAI CGIL - UILA UIL sia per la parte normativa, che per quella retributiva;
- Il trattamento straordinario di integrazione salariale, è riconosciuto per il periodo di sospensione dal lavoro e comunque per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente;
- E' esclusa l'applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo di sospensione dal lavoro, in applicazione delle misure di cui ai

commi da 1 a 6 del citato art. 4/ter del D.L. 3 giugno 2008, n° 97 convertito con modificazioni dalla Legge n° 129/2008;

- L'INPS viene incaricato dell'amministrazione di trattamenti e dell'erogazione CGIS in deroga, sulla base del presente accordo e dell'accordo in sede ministeriale del 25 settembre 2008, provvedendo inoltre al monitoraggio a livello centrale delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche.

Visto: il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n° 44768 del 23.12.2008;

Vista: la circolare del Ministero del Lavoro della Salute e del Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O – Divisione IV – prot. 14/16777 del 12.12.2008;

Vista: la nota 14/0003016 in data 25 febbraio 2009 con cui il Ministero del Lavoro della Salute e del Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O , ha individuato quale "istituzione territoriale competente" alla sottoscrizione degli accordi locali, la Direzione Marittima;

Vista inoltre: la nota n° 6630 del 03.03.2009 del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, con cui il predetto Dicastero ha riconosciuto, in capo alla Direzione Marittima, la titolarità, quale *Istituzione territoriale competente* alla stipula dell'accordo locale di attuazione dell'accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, Salute e del Politiche Sociali;

Allo scopo quindi di dare attuazione alla previsione di cui all'art. 5 del Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in premessa citato, laddove all'art 5, si prevede la sottoscrizione di accordi locali di attuazione da parte delle "Istituzioni territoriali competenti e dalla parti sociali..."

LE PARTI CONVENGONO E CONCORDANO QUANTO DI SEGUITO:

1. Il trattamento di integrazione salariale straordinario in deroga, come da Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e del Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O – Divisione IV – prot. 14/16777 del 12.12.,2008 può essere erogato al personale che sia in possesso di entrambi i requisiti di seguito esplicitati:
 - a) risultare imbarcato
 - b) essere lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori di Imprese di pesca inquadrare dall'INPS con codice statistico contributivo 1.20.01 oppure 1.21.01.

Inoltre, in aggiunta a quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), ai lavoratori dovrà applicarsi, almeno con decorrenza dall'anno 2007- sia per la parte normativa che per quella retributiva – il CCNL di riferimento del settore, stipulato l'8 marzo 2005 tra Federpesca e Fai CISL, Flai CGIL e Uilapesca Uil.

2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto, per la sospensione dal lavoro, a far data dal 25 settembre 2008, data di sottoscrizione dell' Accordo governativo centrale in premessa, per un periodo, anche non continuativo, e fino a completo esaurimento delle risorse disponibili, quantificate a

livello nazionale in euro 10.000.000, e comunque non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente;

3. Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, l'impresa di pesca svolgerà la prevista consultazione sindacale;
4. La domanda di CIGS, redatta sugli appositi modelli che saranno all'uopo elaborati dall'INPS, corredata dei relativi allegati, unitamente al verbale di consultazione sindacale, sarà inoltrata dall'impresa di pesca alla Sede Provinciale INPS competente per territorio, che procederà - nel limite complessivo delle risorse assegnate dal decreto interministeriale - all'autorizzazione del trattamento che verrà corrisposto dalla medesima sede INPS;
5. Le imprese di pesca, durante il periodo di utilizzo dei trattamenti in questione, sono tenute a versare la contribuzione addizionale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
6. L'utilizzazione delle risorse aggiuntive di 10 milioni di euro riservate al settore pesca sarà monitorata a livello centrale dall'INPS;
7. L'erogazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga è incompatibile con qualsiasi altra forma di prestazione a sostegno del reddito per la stessa giornata;

Le OO.SS. e le Associazioni Datoriali

FSICISI

U.G.L.

AGLI AGRICULTORI

FEDERCOOPESCA

FEDERPESCA

UILA PESCA

UILA PESCA-UIL

INPS Regione Abruzzo

Dott. Francesco LIBERATI

**IL DIRETTORE MARITTIMO
dell'Abruzzo e del Molise**

C.V. (CP) Antonio BASILE